SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(Nn. 915 e 343-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MAFFIOLETTI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi (n. 915)

approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 settembre 1977 (V. *Stampati nn.* **781** *e* **824**)

d'iniziativa dei deputati VAGLI Maura, IOTTI Leonilde, LODI FAUSTINI FUSTINI Adriana, COLONNA, CARUSO Antonio, FRACCHIA, BELARDI MERLO Eriase, CECCHI, MOSCHINI, NESPOLO Carla Federica, BRANCIFORTI Rosanna, MARCHI DASCOLA Enza, PAGLIAI Morena Amabile (781); CASSANMAGNAGO CERRETTI Maria Luisa, CASADEI Amelia, QUARENGHI Vittoria, BURO Maria Luigia, BOFFARDI Ines, BELUSSI Ernesta, BROCCA, PORTATADINO, CASATI, LOMBARDO, CARLOTTO (824)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 ottobre 1977

Limite di età per i concorsi e le selezioni di enti pubblici anche economici (n. 343)

d'iniziativa dei senatori CODAZZI Alessandra, PACINI, CENGARLE, BOMBARDIERI, ROMEI, SANTI, GRAZIOLI, FOSCHI e LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1976

Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 915, ha avuto origine dalle particolari condizioni del lavoro delle donne che, com'è noto, sono caratterizzate da una disuguaglianza sostanziale sotto il profilo economico-sociale rispetto a quelle in cui opera l'uomo. Infatti nell'attuale situazione, oltre ad esistere una sottoutilizzazione del lavoro femminile, non v'è dubbio che le donne, per la carenza di servizi sociali adeguati, sono spesso costrette per necessità familiari ad abbandonare per lunghi periodi l'attività lavorativa.

Dalle statistiche risulta una rotazione della manodopera femminile di gran lunga superiore a quella dell'uomo, con esposizione più diretta delle donne a quei condizionamenti sociali che impediscono il libero esercizio del diritto al lavoro.

La Costituzione della Repubblica (art. 4) sancisce peraltro il diritto al lavoro ed impegna lo Stato a promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

La proposta di legge, soprattuto in presenza di una forte crisi dell'occupazione, vuole intervenire, elevando il limite di età per l'accesso ai pubblici concorsi, al fine di rendere più agevole il reinserimento delle donne nell'attività di lavoro.

Con tale proposta si dettano inoltre norme di carattere generale e si introduce un criterio unificato e generalizzato per l'accesso ai pubblici concorsi sia per l'amministrazione statale che per gli enti locali e gli enti pubblici. Nelle norme che si propongono all'approvazione dell'Assemblea è stabilito, oltre al limite minino non inferiore ad anni 18, che l'età massima non sia superiore ad anni 35. Viene inoltre prevista una limitazione, per il caso di cumulo di benefici, a 40 anni, mentre per gli invalidi di guerra ed equiparati non potrà superarsi il limite massimo degli anni 45.

È importante sottolineare che la normativa proposta pone espressamente il divieto di differenziare il requisito dell'età in ragione del sesso (art. 3), mentre riduce di un anno il beneficio in deroga già accordato per legge ai cittadini coniugati.

Ne deriva una razionalizzazione dei criteri, già previsti nella legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè nel regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542.

Per questi motivi la Commissione, nel proporre l'assorbimento del disegno di legge numero 343, raccomanda all'Assemblea l'approvazione del provvedimento n. 915, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

MAFFIOLETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE n. 915

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi

Art. 1.

Il primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, numero 383, è sostituito dal seguente:

« non aver superato l'età di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso ».

Art. 2.

Il n. 2) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio ».

Art. 3.

Il limite massimo di età per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non può essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non può essere inferiore al 35° anno di età.

Art. 4.

La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, è sostituita dalla seguente:

« *a*) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ».

DISEGNO DI LEGGE n. 343

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
CODAZZI ALESSANDRA ED ALTRI

Limite di età per i concorsi e le selezioni di enti pubblici anche economici

Articolo unico.

Ferme restando le disposizioni che prevedono limiti di età più elevati o elevano il limite di età per particolari categorie o in relazione a situazioni soggettive, per la partecipazione ai concorsi ed alle selezioni di enti pubblici anche economici, non possono essere stabiliti limiti massimi di età inferiori a 35 anni.

I datori di lavoro pubblici e privati, che assumono i propri dipendenti per chiamata, non possono operare tra questi ultimi discriminazioni per limiti di età.